

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Tar Friuli Venezia Giulia, Trieste, Sezione I, sentenza 29 ottobre 2009, n. 712

È inammissibile un ricorso contro la riammissione di una lista se lo stesso non è notificato alla commissione elettorale circondariale, cioè l'autorità emanante degli atti impugnati.

Omissis

Oggetto del presente ricorso elettorale sono i verbali di esame della lista dei candidati della sottocommissione elettorale circondariale di ... del 18 maggio 2009 n. 61 e 62. Questi infatti, in accoglimento delle richieste di riesame, avevano ammesso la lista dei candidati alla carica di consigliere comunale denominata ... e la collegata candidatura alla carica di sindaco ... nonché la lista ... e la collegata candidatura alla carica di sindaco La precedente esclusione era stata motivata con il ritardo della presentazione delle liste rispetto alle h. 12 poiché le ricevute di deposito davano atto che le liste erano state presentate rispettivamente alle h. 12:45 ed alle h. 13:15 ancorché in entrambe si dichiarasse che i signori x e y si erano presentati presso l'Ufficio elettorale alle h. 10,45 per richiedere i certificati elettorali dei sottoscrittori e che le operazioni si erano protratte fino alle h. 12,40. Ai fini del riesame si presentava una precisazione integrativa che chiariva che le liste erano state presentate alle h. 10,45 senza i certificati elettorali dei sottoscrittori e dei candidati alla carica di consigliere comunale residenti a ... ma allegando il solo certificato elettorale del candidato sindaco e di un consigliere residente in altro comune e che gli orari indicati precedentemente (12,45 e 13,15) erano in realtà gli orari di chiusura delle operazioni di verifica e controllo delle dichiarazioni.

Le decisioni di ammissione sono quindi state impugnate per i seguenti motivi:

1) Violazione e falsa applicazione dell'art. 28, comma 11 e art. 32 comma 8 DPR 16.5.60 n. 570 ; si ribadisce la necessità di dar credito alle originarie ricevute dalle quali emerge una precisa scansione temporale dei fatti contrastante con quella della nota integrativa, tanto più che le ricevute precisano che alle ore 10,45 si erano presentati presso gli uffici comunali allo scopo di richiedere i certificati elettorali i signori x e y che non risultano essere anche i presentatori della lista.

2) Eccesso di potere per travisamento dei fatti posti a base della decisione (in ordine al contenuto delle note dd 14.5.2009 e dd 15.5.2009 inviate alla sottocommissione elettorale circondariale di ...; nell'assunto che la decisione di ammissione non fa alcun riferimento alla dichiarata presenza in Comune fin dalle h. 10,40 anche dei depositanti le liste e che, comunque, anche considerando tale presenza, il ritardo non avrebbe alcuna giustificazione.

3) Violazione e falsa applicazione del DPR 223/1967; nell'assunto che mentre le delibere di esclusione delle liste sono state approvate con l'intervento di tutti i componenti della sottocommissione elettorale circondariale di ..., invece le delibere impugnate sono state approvate con l'intervento di soli tre componenti e che la mancata convocazione per iscritto unitamente alla mancata presenza di tutti i componenti rende la deliberazione illegittima.

Si sono costituiti in giudizio il Sindaco ed i consiglieri comunali eletti nonché il Comune di ... eccependo l'inammissibilità del ricorso perché non notificato alla commissione elettorale mandamentale e controdeducendo per il rigetto del ricorso.

L'eccezione di inammissibilità per omessa notificazione del ricorso alla commissione elettorale e cioè all'autorità emanante degli atti impugnati in prima battuta pare ad avviso del Collegio fondata. Infatti nella specie si fa valere l'invalidità dell'intera sequenza elettorale sul rilievo dell'illegittima ammissione di due liste di candidati da parte della sottocommissione elettorale circondariale di ..., che è quindi l'autorità emanante degli atti presupposti dalla cui asserita invalidità deriva quella degli esiti della competizione elettorale e che è organo permanente soggetto necessario del ricorso in discussione. La mancanza di notifica alla suddetta determina pertanto l'inammissibilità del ricorso. (T.A.R. Umbria Perugia, 10 giugno 2004 , n. 304, T.A.R. Sicilia Catania, 25 ottobre 1994 , n. 2358, TAR per il Lazio, sezione seconda bis, 3 dicembre 1999, n. 2515 Consiglio Stato , sez. V, 07 marzo 1986 , n. 158).

Ciò premesso il Collegio è comunque del parere che sia preferibile nel caso di specie prescindere, dal momento che il ricorso è comunque infondato e da respingere nel merito.

Con le prime due censure parte ricorrente intende, sostanzialmente, contestare la veridicità delle "integrazioni e precisazioni" firmate in data 14.5.2009 dalle due addette all'ufficio elettorale del Comune di ... a correzione di quanto risultante delle "ricevute di dichiarazione di presentazione di candidature" del 9.5.2009. Infatti la loro dichiarazione di integrazione e precisazione esplicitamente afferma che gli orari delle 12,45 e 13,15, indicati nelle due ricevute di presentazione di candidature delle due liste in questione come orari di presentazione delle candidature, erano in realtà gli "orari di chiusura delle operazioni di verifica e controllo delle documentazioni", perché invece "le dichiarazioni di presentazione di candidatura, prive della documentazione di cui alla lettera a) ed e) sono state presentate alle ore

10,45.”

Osserva peraltro il Collegio che la suddetta dichiarazione, essendo integrativa della ricevuta di deposito di dichiarazione di presentazione delle candidature non può non condividerne la natura di atto pubblico per quanto concerne le circostanze fattuali che vi vengono attestate e quindi, in particolare, la riepilogazione delle persone presenti, delle operazioni effettuate e dei loro tempi di svolgimento.

Si tratta pertanto di documentazione fidefaciente fino a querela di falso con la conseguente infondatezza delle prime due censure di ricorso.

Nessun rilievo può poi rivestire la circostanza che la sottocommissione elettorale in un primo momento, quando aveva deciso per l'esclusione delle liste, non avesse dato rilievo alla dichiarata presenza in Comune, fin dall'inizio delle operazioni, anche dei soggetti incaricati di depositare le due liste; né rileva che le ricevute di deposito di dichiarazione di presentazione delle candidature menzionassero tale circostanza in calce anziché all'inizio, unitamente alla dichiarata presenza dei richiedenti i certificati elettorali dei sottoscrittori di lista. Infatti è evidente che la sottocommissione elettorale in un primo momento ha deciso per l'esclusione perché vincolata dalla precisa dichiarazione circa l'orario di presentazione delle candidature e, successivamente, avendo avuto contezza, con una dichiarazione altrettanto fidefaciente, dell'erroneità dell'orario prima dichiarato per tale operazione, ha rivisto la propria originaria decisione deliberando l'ammissione delle liste. La attestata presenza in Comune dei "depositanti di lista" fin dall'inizio delle operazioni – già risultante dalle ricevute di presentazione – non risulta essere mai stata messa in discussione; d'altra parte al momento della prima decisione, nonostante tale presenza, la precisa indicazione dell'orario tardivo per la avvenuta presentazione aveva imposto l'esclusione; invece la successiva decisione di ammissione, dopo la correzione dell'indicazione relativa all'orario di tale operazione, appare in linea con tale già attestata presenza.

Per quanto infine concerne il terzo motivo di ricorso il Collegio riscontra che la sottocommissione elettorale ha adottato le deliberazioni n. 61 e 62 del 18.5.2009 con l'intervento del presidente e di almeno due commissari, come richiesto dal primo comma dell'art. 27 del DPR 20.3.1967 n. 223 (art. 21 l. 7.10.1947 n. 1058) e tale decisione si rivela sotto tale profilo pienamente regolare e legittima.

La convocazione per iscritto dei componenti non appare richiesta per legge per cui non si rinviene alcun motivo per esperire accertamenti istruttori al riguardo.

Omissis